

**INCONTRO 16.11.2021**

## POSIZIONE CISL SCUOLA - Proposta sulla mobilità

La norma introdotta dal DL 126/2019 come modificata dal DL 73/2021, prevede un vincolo sulla scuola di "titolarità" per i neoassunti a qualunque titolo dal 20/21.

La domanda, però, è la seguente: *"la scuola assegnata al docente all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato è automaticamente sede di titolarità?"*. La risposta è che, a legislazione corrente, non esiste alcuna norma che lo preveda.

L'analisi delle disposizioni legislative al riguardo, infatti, rivela un vuoto normativo.

La legge 107 ha previsto che i ruoli dei docenti siano regionali articolati in ambiti. Il Ddl di abolizione dell'ambito, che prevedeva anche come applicare la trasformazione della titolarità di ambito in titolarità di scuola è stato approvato solo al Senato ed è decaduto.

La Legge 145/2018, con l'art.1 comma 796, è intervenuta sulle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale del personale docente abolendo la *"titolarità sull'ambito"* prevedendo che a decorrere dal 2019/2020, con la mobilità o all'atto dell'assunzione nessuno assuma più la titolarità di ambito. Nel contempo, però, non viene detto altro circa la nuova titolarità da attribuire.

Quindi che qualifica debba avere la sede ottenuta all'atto della nomina in ruolo non sta scritto da nessuna parte.

Solo il CCNI sulla mobilità per il triennio 2019/21 ha regolato in modo puntuale l'attribuzione della *"titolarità"* su scuola.

È stato, infatti, con il CCNI sulla mobilità 2019/21 infatti che:

- 1) si è provveduto a modificare in titolarità di scuola la titolarità di ambito dei docenti assunti dopo la Legge 107/2015, trasformando, in questo senso, la scuola sede di incarico triennale in sede di titolarità a partire dal 2019/2020;
- 2) si è disposto che la sede ottenuta con la mobilità dalle operazioni del 2019/2020 determinasse una nuova titolarità su scuola.

In questo modo, sanando con il CCNI aspetti non disciplinati dalla legge, i docenti titolari di ambito al 31 agosto 2018, prima delle operazioni di mobilità:

- sono stati *"titolarizzati"* sulla sede di incarico prima delle operazioni stesse;
- in alternativa, hanno acquisito la sede di titolarità, a far data dal 1° settembre 2019, con le operazioni di mobilità territoriale.

Riteniamo, proseguendo con coerenza, di poter continuare ad affidare l'attribuzione della titolarità dei docenti neoassunti alle regole che saranno definite con la prossima contrattazione integrativa, ponendo solo successivamente all'attribuzione della titolarità su scuola il tema del vincolo prevista dal DL 126/2019 come modificato dal DL 73/2021.